



TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale di Padova, composto dai magistrati:

DOTT. EZIO	BELLAVITIS	PRESIDENTE
DOTT. LUCA	MARANI	GIUDICE REL/EST.
DOTT. MADDALENA	SATURNI	GIUDICE

A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28.2.2014, decidendo nella causa civile iscritta a ruolo con reclamo depositato il 27/1/2014

da

.....
[S.P.A. con l'avv.to

nel confronti di

.....
, con l'avv.to

segnata al numero del Ruolo Generale, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

..... ha presentato reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 13.01.2014 dal Giudice monocratico di Padova nel procedimento come sopra rubricato, introdotto con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dall'

Con la predetta ordinanza (da qualificare come provvedimento emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c.) il G.I. ha disposto l'immediata sospensione del pagamento delle residue rate del finan-

ziamento dovute dall'odierno reclamato sulla base del contratto di finanziamento stipulato il 20.6.2008.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto, conformemente all'assunto del soggetto finanziato, che spa abbia applicato un tasso di interesse superiore al c.d. tasso soglia, rilevando che ai fini della determinazione di quest'ultimo si dovesse tenere conto anche delle spese di assicurazione, che l'istituto convenuto è tenuto a richiedere ai sensi dell'art. 54 della legge n. 180 del 1950. Infatti, il tasso soglia usurario per prestiti di valore superiore ad € 5.000.00 nel periodo compreso tra l'1.4.2008 ed il 30.6.2008 era, secondo le rilevazioni della Banca d'Italia, pari al 15,39%, mentre il TAEG del rapporto in esame si assestava (comprendo per l'appunto le predette spese) al 18,047%.

L'ordinanza impugnata ha ritenuto altresì la sussistenza del *periculum in mora*. Si è infatti evidenziato che, attesa l'esiguità del reddito percepito dal finanziato e l'indebita sottrazione di un quinto del suo stipendio, vi sarebbe stata la decurtazione di una somma di rilevante entità per l' , tale da precludergli la percezione di una retribuzione in grado di coprire le basilari esigenze di vita.

s.p.a. ha dedotto, quanto al *fumus boni iuris*, fondamentalmente due motivi di opposizione.

Da un lato ha contestato la decisione del giudice di prime cure di fare riferimento a pronunce riguardanti la commissione di massimo scoperto, trattandosi di voce avente natura e funzione diverso rispetto alle spese di assicurazione.

Dall'altro lato ha rilevato l'impossibilità di considerare il tasso soglia dalla stessa applicato come usurario, non potendosi effettuare una comparazione tra valori omogenei, posto che

all'epoca in cui il finanziamento venne erogato mancava un TEGM conteggiato dalla Banca d'Italia con i costi di assicurazione.

E' stata, inoltre, contestata l'assenza del *periculum in mora*, dal momento che la reclamante si è limitata ad applicare le ritenute nella misura di un quinto così come imposto dalla legge speciale sopra citata. Inoltre, secondo spa, la rata sarebbe pagabile senza particolari problemi da parte dell' i in considerazione della mancanza di altri finanziamenti che potrebbero deprimere il reddito del reclamato.

spa ha altresì reclamato il punto 3 dell'ordinanza, con il quale il G.I. ha disposto l'invio degli atti alla Procura della Repubblica per la valutazione sulla rilevanza penale del comportamento dalla stessa tenuto.

Non vi è dubbio che la commissione di massimo scoperto e le spese di copertura assicurativa dovute ai sensi della legge n. 180 del 1950 abbiano natura e funzione diversa, per quanto tuttavia si deve ammettere comunque un collegamento tra tali voci.

Le commissioni di massimo scoperto remunerano l'istituto di credito, in presenza di uno scoperto di conto corrente, per il fatto di avere messo a disposizione del correntista determinare somme, venendo le stesse quantificate sulla base della massima esposizione del cliente.

Le spese di assicurazione sono previste dall'art. 54. (garanzia dell'assicurazione o altre malleverie) della legge n.180 del 1050 il quale così prevede:

“Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di

quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito."

Ciò, posto, non vi alcun dubbio che le spese di assicurazione debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione del tasso usurario, atteso il chiaro disposto dell'art. 2 della legge 108 del 1996., secondo cui si devono tenere in considerazione tutte le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse quelle per imposte e tasse.

Tale assunto a ben guardare non è contestato in linea generale dalla reclamante, la quale ha, però, evidenziato che le istruzioni della Banca d'Italia all'epoca del finanziamento escludevano espressamente inclusione nel TEGM delle spese assicurative.

Il Collegio condivide quell'orientamento, che trova conferma anche in diverse pronunce di merito, secondo il quale le istruzioni della Banca d'Italia hanno una valenza meramente statistica, venendo le stesse utilizzate dal Ministero dell'Economia per fornire dati ai fini dell'emanazione dei decreti di competenza. Deve, invece, negarsi qualunque carattere vincolante per l'autorità giudiziaria delle stesse, le quali non possono di certo rendere lecito ciò che si pone in contrasto con la legge.

Tale affermazione richiede una fondamentale precisazione. E', infatti, fuori di dubbio che le istruzioni della Banca d'Italia assumono nella pratica una rilevante importanza per gli operatori del settore creditizio, i quali, per la autorevolezza e per il ruolo di vigilanza della Banca d'Italia, regolano i loro comportamenti sulla base delle indicazioni di quell'organismo. Tuttavia, mentre nel settore penale ogni pronuncia di responsabilità non può prescindere dall'elemento soggettivo del reato e quindi dalla sussistenza di una colpevolezza in capo all'operatore finanziario, da mettersi quanto meno in dubbio con riferimento alle voci del finanziamento espressamente escluse dal calcolo del tasso usurario dall'organismo di vigilanza bancaria, ai fini che occupano si tratta di vedere "solamente" se le spese di assicurazione rien-

trano tra le voci indicate dall'art. 2 della legge n. 108 del 1996 e, in caso positivo, quali ne siano le conseguenze per il rapporto contrattuale nel cui ambito le stesse sono state previste.

Alla domanda se le spese di assicurazione vadano conteggiate ai fini della determinazione del tasso soglia deve darsi risposta affermativa. Merita sul punto condivisione quella giurisprudenza (ad esempio, Tribunale di Busto Arsizio, sentenza nr. 262/2013 del 12.3.2013 est. dott. A. D'Elia; Corte d'Appello di Milano, sentenza nr. 3283/2013 del 17.7.2013 Presidente dott.ssa M.R. Sodano, est. Dott.ssa C.R. Rainieri) che ha ritenuto che debba essere ricompresa nel calcolo del tasso praticato anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo o del finanziamento a garanzia del rimborso del prestito in caso di perdita d'impiego, morte o invalidità. Queste ed altre pronunce della giurisprudenza, di merito e di legittimità (ed anche arbitrali come quella dell'ABF di Roma del 26 luglio 2013) non fanno altro che partire dall'inequivocabile dato normativo di cui si è detto prima, di cui anche questo Collegio non può che prendere atto.

La questione inerente la disomogeneità dei valori da prendere a raffronto per la determinazione del tasso usurario è stata convincentemente affrontata dal Tribunale di Pordenone con la sentenza del 7.3.2012 (est. Dott. F. Petrucco Toffolo). Il giudice friulano, sia pure con riferimento alla commissione di massimo scoperto, ha posto in luce che *"(..) la mancanza del parametro omogeneo (TEGM calcolato con inclusione della c.m.s).... se indubbiamente crea una difficoltà operativa (e di giudizio) assai grave, non può giustificare la semplice negazione di giustizia che si avrebbe applicando, nonostante tutto, l'erronea metodologia recepita nei decreti ministeriali"*. Inoltre, si è fatto notare in quella pronuncia che *" la Banca d'Italia ha approntato una metodologia di rilevazione volta a cogliere il costo fisiologico di mercato del finanziamento, così determinando il TEGM; l'aggregato dei costi da inserire nel calcolo del*

TEG deve invece ricomprendere ogni onere in concreto sopportato per l'erogazione del credito, fisiologico e non, patologico e non".

Il ragionamento è stato completato con la considerazione che "L'ammontare della c.m.s. che non trova(va) spazio nel TEGM pubblicato nei decreti ministeriali deve (doveva) necessariamente essere ricompreso nel margine di scostamento concesso al TEG praticato dall'intermediario rispetto al TEGM calcolato dalla Banca d'Italia; rilevato il valore medio di mercato del costo del credito, ogni incremento di costo, quale che sia la natura o il titolo a cui viene imputato, deve, pena l'emergere di un profitto patologico in termini di usurarietà, essere compreso nel margine del 50% stabilito dalla legge".

E' chiaro, quindi, che il sistema delineato da legislatore è volto ad un contenimento dei costi, diretti ed indiretti, sopportati per l'accesso al credito da parte del soggetto mutuatario, il quale si vede riconosciuto il diritto a non dovere sopportare costi superiori a quelli stabiliti nei decreti ministeriali. Eventuali margini di incertezza che si possono porre in relazione all'omissione di alcune componenti del costo creditizio gravano sull'intermediario, il quale, sfruttando il margine del 50% rispetto ai costi medi di mercato concessogli dalla legge n. 108 del 1996, è tenuto ad applicare condizioni di erogazione del credito che siano tali da assicurare il persistente rispetto del tasso soglia. La conseguenza di tale assunto è la seguente: è l'operatore creditizio, il quale pratici un TEG nominalmente di poco superiore al massimo consentito, a dover sopportare gli effetti della mancata inclusione di qualche spesa o qualche commissione che, seppur non presa in considerazione nelle istruzioni della Banca d'Italia, comporti un superamento dei limiti indicati nei decreti ministeriali emanati ai sensi della legge n. 108 del 1996.

Dato, quindi, per acclarato che le spese di assicurazione di cui all'art. 54 della legge n. 180 del 1954 rientrano nel TAEGM anche se previste in un contratto stipulato prima dell'agosto del 2009 (allorché la Banca d'Italia ha emanato le istruzioni che includono nel calcolo da effettuarsi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia il costo relativo a quella voce), si tratterebbe di vedere quali possono essere le conseguenze del superamento del limite di legge.

E' nota in termini generali la differenza che intercorre tra la c.d. usura originaria e la c.d. usura sopravvenuta. Una valorizzazione delle diverse conseguenze del fenomeno usurario in relazione al momento in cui lo stesso si manifesta è stata fatta, proprio con riguardo alle spese di cui si occupa questo Tribunale, dall'ABF Roma 09 agosto 2013, n. 4374 - Pres. Marziale - Est. Marinaro. Il predetto Collegio Arbitrale ha, infatti, evidenziato che *" Il superamento del tasso soglia, che sia sopravvenuto a seguito dell'entrata in vigore di modifiche regolamentari della Banca d'Italia (nella specie, relative alle spese di assicurazione), se non determina la configurazione del reato di usura, né comporta la nullità della relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c., non può tuttavia comportare l'applicazione dei tassi contrattuali, perché ciò si porrebbe in contrasto con lo spirito della legge n. 108/1996 e pure perché configurerebbe un comportamento contrario a buona fede oggettiva. Si impone pertanto una rideterminazione degli interessi, ai sensi dell'art. 1339 c.c., entro i limiti della soglia di usura."*

Si rimanda, ad ogni buon conto, sul punto alla valutazione del giudice di prime cure, posto che l'istituto reclamante non ha presentato specifici motivi di impugnativa inerenti la limitazione delle conseguenze che possono derivare dall'accertato scostamento del tasso applicato rispetto al tasso soglia. In questa sede ci si deve limitare ad una valutazione confermativa di quella svolta nel provvedimento reclamato sul carattere usurario del tasso concretamente applicato da I .

Atteso quanto detto, si deve pervenire all'affermazione della sussistenza del *fumus boni iuris* della domanda dell'... volta a fare valere la violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1996.

Sussiste anche il *periculum in mora*. Va, infatti, considerato che all'onere del pagamento della rata del finanziamento contratto dall'... i con ... i spa si sommano per il reclamato le conseguenze derivanti dall'ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva nr. 5367/13 emessa dall'intestato Tribunale in data 22.11.2013 ed ottenuta da ... s.p.a. per un importo (comprensivo di interessi al 23.9.2013) di € 72.726,58 nei confronti del reclamato in conseguenza del mancato pagamento delle rate del mutuo ipotecario stipulato il 28.6.2002. Non vi è dubbio, quindi, che il reclamato (con un stipendio mensile di circa € 1.000,00), ove si trovasse costretto al pagamento anche delle rate del finanziamento concesso da I ..., verrebbe a disporre di una retribuzione assolutamente insufficiente per il soddisfacimento delle minime esigenze di vita.

In conclusione il reclamo va rigettato nel merito nella parte fin'ora trattata inerente il punto 1 del dispositivo dell'ordinanza del G.I. del 13.1.2014.

Il reclamo va, invece, ritenuto inammissibile quanto al punto 3 del dispositivo della predetta ordinanza, con il quale è stata disposta la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso l'intestato Tribunale al fine di una valutazione sul reato di usura. Invero, non si è in presenza nel caso di specie di alcun provvedimento reclamabile, ma di una semplice segnalazione che il giudice del procedimento ex art. 702 bis c.p.c. ha evidentemente ritenuto di dovere effettuare all'autorità inquirente ai sensi dell'art. 331 c.p.p.

Si dà, infine, atto dell'obbligo per la parte reclamante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 17, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge 24.12.2012 n. 228.

P.Q.M.

- 1) Rigetta il reclamo proposto avverso la statuizione di cui al punto 1 dell'ordinanza del G.I. del 13.1.2014
 - 2) Dichiarà inammissibile il reclamo proposto avverso la statuizione di cui al punto 3 dell'ordinanza del G.I. del 13.1.2014
 - 3) Dà atto dell'obbligo gravante su + s.p.a. del versamento dell'ulteriore somma di € 127,50, pari al contributo unificato versato in sede di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 13, comma 17, D.P.R. n. 115 del 2002.
 - 4) Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
- Padova, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2014

IL PRESIDENTE

dott. Ezio Bellavitis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

14/03/2014

